

# **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI GLI AUTORI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. 165/2001 (C.D. WHISTLEBLOWING)**

## **1. Presupposti giuridici**

Il presente regolamento trae specificamente fondamento dai seguenti atti e norme:

- D.lgs 165/2001 artt. 1 c2 e 54bis
- Determinazione ANAC 6 del 28 aprile 2015

## **2. Scopo del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'attività di segnalazione di reati o irregolarità di cui dipendenti del consorzio soggetti terzi siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività del consorzio. In particolare, sono disciplinate:

- La definizione dei ruoli nella procedura di recepimento e valutazione della segnalazione
- Le modalità per fare una segnalazione
- La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante
- Le modalità di presa in carico e verifica della segnalazione

## **3. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- whistleblower, il dipendente che, in ambito aziendale, riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio, che riferiscono condotte illecite di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- segnalazioni, le segnalazioni di cui al comma 1 dell'art. 54-bis effettuate dal whistleblower per mezzo dell'apposito Modulo;
- denunce, le denunce, di cui al comma 1 dell'art. 54-bis effettuate dal whistleblower all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile;
- misure discriminatorie, tutte le misure individuate all'art. 54-bis, comma 1, primo periodo, adottate in conseguenza della segnalazione di reati o irregolarità di cui allo stesso comma 1, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell'art. 54-bis;
- custode dell'identità, il soggetto deputato a svelare l'identità del segnalante in caso di segnalazione effettuata con modulo. È preferibilmente un soggetto esterno al Consorzio; è nominato dal Presidente su proposta del RPCT.

## **4. Ruoli e funzioni**

**Whistleblower:** dà il via alla procedura con la propria segnalazione; può essere chiamato ad integrare e/o chiarire quanto dichiarato.

**RPCT:** riceve le segnalazioni; per ogni segnalazione apre un'istruttoria valutandone l'archiviazione o la trasmissione ai soggetti competenti (dirigente e/o DG e/o Presidente e/o magistratura). L'RPCT, che funge da Custode dell'identità, può comunicare agli interessati l'identità del segnalante solo a seguito di richiesta, valutata l'indispensabilità e comunque unicamente ricorrendo i casi previsti dalla Legge.

**Dirigenti, DG, Presidente:** ricevuta la segnalazione dal RPCT prendono le misure di loro competenza come previsto da Legge, Statuto Consortile e contratti collettivi nazionali di riferimento.

## 5. Modalità di effettuazione di una segnalazione

1 La segnalazione avviene tramite l'utilizzo del Modulo per la segnalazione disponibile nel sito [www.cbaltovaldarno.it](http://www.cbaltovaldarno.it) nella sezione Amministrazione trasparente-Altri contenuti-Prevenzione della corruzione

Al Modulo che raccoglie elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato, va allegata tutta la documentazione che il segnalante ritiene utile presentare al fine della più accurata valutazione del caso.

Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel Modulo, purché contenente gli elementi essenziali in quest'ultimo elencati. Risulta comunque indispensabile che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni, i dati ed i documenti atti ad individuare inequivocabilmente gli autori e la natura della condotta illecita.

Qualunque sia la forma utilizzata, la segnalazione dovrà contenere apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003, Reg. 679/2016 e D.lgs 101/2018) e presentata unitamente a copia del documento di identità del segnalante.

### MODALITA' DI INVIO

- a) **Tramite posta elettronica:** il modulo di segnalazione, firmato in originale e scannerizzato oppure firmato digitalmente, va inviato in formato pdf all'indirizzo di posta [anticorruzione@cbaltovaldarno.it](mailto:anticorruzione@cbaltovaldarno.it) appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni; l'indirizzo di posta è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio 2 alto valdarno ed è monitorato esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- b) **Tramite servizio postale:** occorre che in questo caso la segnalazione sia inserita in doppia busta chiusa che all'esterno rechi l'indirizzo "Responsabile anticorruzione del Consorzio 2 Alto Valdarno- Via E. Rossi2/L- 52100,Arezzo; sulla busta interna andrà apposta la dicitura "Al RPCT- Riservata Personale- Contiene segnalazione";
- c) **Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'RPCT la stessa può essere inviata**

## **all'ANAC- Ufficio Vigilanza Anticorruzione, utilizzando in quest'ultimo caso il modulo e le modalità pubblicate sul sito dell'Autorità**

Resta fatta salva la possibilità di effettuare la segnalazione e/o denuncia direttamente all'ANAC e/o alle competenti autorità Giudiziarie.

Fuori dai casi di cui alle precedenti lettere la segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto interno al Consorzio 2 Alto Valdarno, diverso dal RPCT, dovrà essere tempestivamente inoltrata al Responsabile stesso a cura del ricevente

### **6. Contenuto della segnalazione**

1. Il whistleblower fornisce tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

2. La segnalazione deve essere effettuata seguendo le istruzioni fornite dal modulo, che possono essere obbligatorie oppure facoltative

### **7. Oggetto della segnalazione**

1. Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela, non si riferiscono soltanto a quelle che integrano le fattispecie delittuose di cui al Titolo TI, Capo 1 del Codice Penale ("Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione"), ma anche alle situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzino un malfunzionamento dell'amministrazione aziendale a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. Possono essere segnalate le seguenti condotte illecite:

- a) Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere;
- b) Cattiva gestione delle risorse;
- c) Incarichi e nomine illegittime;
- d) Appalti illegittimi;
- e) Selezioni illegittime;
- f) Conflitto di interessi;
- g) Mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- h) Adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente;
- i) Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017.

3. Le condotte illecite, per espressa previsione normativa, devono inoltre riguardare situazioni di cui il soggetto ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, e quindi devono riguardare situazioni di cui il soggetto ne sia venuto a conoscenza:

- a) direttamente, in virtù del ruolo rivestito e dell'ufficio presso cui presta la propria attività lavorativa;
- b) indirettamente, attraverso notizie e/o informazioni acquisite, anche casualmente, ma in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

### **8. Segnalazioni anonime.**

1. La legge tutela la riservatezza della identità del segnalante e non l'anonimato.

2. Le segnalazioni effettuate **in** forma anonima potranno essere prese in considerazione solo laddove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, e, comunque, non ai sensi dell'art. 54-bis (normativa anticorruzione).

3. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima **in** prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione.

## **9. Gestione delle segnalazioni.**

1. Le segnalazioni verranno istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione, con il seguente ordine di priorità:

- a) segnalazioni pervenute non in forma anonima;
- b) segnalazioni pervenute in forma anonima successivamente integrate con le generalità del segnalante;
- c) segnalazioni pervenute in forma anonima e non integrate, neppure successivamente, con le generalità del segnalante.

## **10. Istruttoria della segnalazione.**

1. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Il RPCT è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi; in tal caso, egli si astiene dal trattare la segnalazione ed è tenuto a devolverla al Direttore Generale o, se quest'ultimo è coinvolto nella vicenda, ad altro dirigente del Consorzio

2. La segnalazione è istruita entro il termine perentorio di settanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

3. Entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della segnalazione viene valutata l'ammissibilità della stessa, verificando se rientri o meno tra quelle di cui all'art. 54 bis decreto legislativo 165 del 2001.

3. Se la segnalazione è inammissibile, il RPCT, entro il termine di cui al precedente comma 2, la archivia, dandone comunicazione al segnalante, nonché ai soggetti competenti (dirigente e/o DG e/o Presidente e/o magistratura).

4. Se la segnalazione è ammissibile, il RPCT, anche eventualmente avvalendosi di un gruppo di lavoro che abbia competenze specifiche in merito all'oggetto della segnalazione, entro i successivi settanta giorni naturali e consecutivi, la istruisce valutando la sua fondatezza o meno ed adottando i conseguenti provvedimenti.

5. Per esigenze istruttorie, dovute alla necessità di acquisire chiarimenti, anche di natura documentale, da soggetti diversi dal segnalante ovvero alla necessità di meglio approfondire gli elementi istruttori acquisiti, il termine di cui al comma 4 può essere prorogato di ulteriori 10 giorni. Nel caso di acquisizione di chiarimenti, anche di natura documentale, da soggetti diversi di segnalante, il RPCT adotta tutti gli accorgimenti necessari a garantire la riservatezza dell'identità di tali soggetti.

6. Se la segnalazione è infondata il RPCT entro il termine di cui al comma 4 ovvero, in caso di proroga, entro il termine di cui al comma 5, la archivia dandone comunicazione al segnalante, nonché ai soggetti competenti (dirigente e/o DG e/o Presidente e/o magistratura). Se è fondata, entro i medesimi termini, la inoltra, assicurandosi che non vi sia alcun riferimento in grado di identificare il segnalante, sempre ai soggetti competenti (dirigente e/o DG e/o Presidente e/o magistratura), affinché questi possano adottare tutti gli atti e/o provvedimenti ritenuti opportuni,

ivi compresa la eventuale trasmissione della medesima segnalazione alle autorità giudiziarie competenti. La notizia della fondatezza della segnalazione viene altresì comunicata all'OIV.

### **11. Istruttorie interne e procedimenti disciplinari**

Nei casi in cui il RPCT trasmette l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori per l'adozione dei provvedimenti di competenza al Direttore Generale, nonché al Dirigente dell'area di appartenenza dell'autore della violazione, si seguono le procedure previste dalla LR 79/2012 e dai vigenti ccnl.

L'esito dell'istruttoria è prontamente comunicato al RPCT.

### **12. Tutela dell'identità del whistleblower.**

L'identità del segnalante non può essere svelata.

L'identità può essere svelata solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge.

### **13. Tutela del whistleblower da azioni discriminatorie**

Il whistleblower è tutelato dalla Legge da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione. In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia.

Il dipendente licenziato per effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali attive presso il Consorzio.

### **14. Responsabilità del whistleblower**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Le tutele sopra riportate non sono riconosciute nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### **15. Informazione ai dipendenti**

Il presente regolamento è reso noto a tutti i dipendenti attraverso comunicazioni che prevedano la notifica di ricezione

È fatto obbligo al RPCT di organizzare una specifica formazione obbligatoria per tutti i dipendenti comprensiva degli aspetti normativi del whistleblowing e delle modalità pratiche di effettuazione delle segnalazioni.

Ogni cambiamento e aggiornamento della normativa e del presente regolamento dovrà

essere comunicato a tutti i dipendenti con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.